

— prof. Salvatore Notarrigo - docente incaricato di fisica della facoltà di scienze dell'università di Catania, componente;

— prof. Emanuele Rimini - docente incaricato di fisica della facoltà di scienze dell'università di Catania, componente;

— prof. Santi Iannelli - docente di ruolo straordinario di fisica della facoltà di scienze dell'università di Messina, componente;

— prof. Franco Wanderlingh - docente incaricato di fisica della facoltà di scienze dell'università di Messina, componente;

— prof. Vincenzo Grasso - docente incaricato di fisica della facoltà di scienze dell'università di Messina, componente;

— prof. Stefano Femino - docente incaricato di fisica della facoltà di scienze dell'università di Messina, componente;

— prof. Elio Oliveri - docente ordinario di fisica della facoltà di ingegneria dell'università di Palermo, componente;

— prof. Emanuele Sinagra - docente incaricato di fisica della facoltà di ingegneria dell'università di Palermo, componente;

— prof. Mario Lo Savio - docente incaricato di fisica della facoltà di ingegneria dell'università di Catania, componente;

— prof. Emilio Migneco - docente incaricato di fisica della facoltà di ingegneria dell'università di Catania, componente;

— prof. Renato Barbieri - docente dell'istituto di chimica generale dell'università di Palermo, componente.

Art. 2

Per i motivi espressi in premessa, i componenti prof. Stefano Femino della facoltà di scienze dell'università di Messina e prof. Emilio Migneco della facoltà di ingegneria dell'università di Catania decadono dalla carica ove si verificheranno nelle rispettive facoltà, le condizioni per l'elezione del docente di fisica di ruolo in atto mancante.

Art. 3

Per l'attività di collegamento tra l'Amministrazione regionale ed il Comitato di cui all'articolo 1 e per il disbrigo delle relative pratiche amministrative, il Comitato sarà assistito dal dr. Vincenzo Coppola, consigliere del ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 16 dicembre 1975.

BONFIGLIO

DECRETO-PRESIDENZIALE 6 novembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Avola.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il D.P.R.S. n. 398 del 20 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 1° aprile 1972;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali ed il relativo regolamento approvato col R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Siracusa, nella seduta del 14 maggio 1973 con verbale n. 41, ha deliberato di includere nell'elenco di cui all'art. 1 n. 3 e 4 della menzionata legge la zona di territorio lungo la strada Avola-Marina di Avola, ricadente nel Comune di Avola, più precisamente delimitata come appresso: a sud-est dal mare, a Sud dal torrente Cavuzza o Mammaledi fino ad incontrare la strada comunale Fiumara, ad Ovest prosegue verso Nord lungo il ciglio a valle della strada comunale Fiumara fino all'altezza della trazzera che scende verso mare emarginando il quartiere di largo Sicilia fino all'incrocio con una linea ideale parallela alla via Nizza distante da questa 250 metri per chiudersi a Nord con un'altra linea ideale tracciata parallelamente al viale Lido e distante da questo metri 250; meglio indicata nella planimetria allegata al presente decreto;

Considerato che il predetto verbale n. 41 è stato affisso per il periodo prescritto di tre mesi dal 22 settembre 1973 al 21 dicembre 1973 presso l'Albo comunale di Avola;

Considerato che il predetto verbale n. 41 è stato depositato presso le sedi delle associazioni provinciali di cui alla legge medesima, e per il periodo di tempo dalla stessa prescritto;

Vista l'opposizione proposta in data 18 dicembre 1973 dal Sindaco del Comune di Avola avverso la proposta di vincolo deliberata con verbale n. 41 del 14 maggio 1973;

Vista la nota n. 80 del 10 marzo 1975 con la quale la Soprintendenza ai monumenti della Sicilia Orientale ha fornito le proprie osservazioni;

Considerato, che per quanto riguarda l'osservazione, riportata nella succitata opposizione, relativa all'esistenza di un piano regolatore generale, adottato con D.A. n. 20 del 31 gennaio 1972, che l'imposizione del vincolo panoramico persegue finalità del tutto autonome e distinte da quelle perseguite dallo strumento urbanistico;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla citata legge n. 1497 non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza ai monumenti per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere

che possono modificare l'aspetto esteriore della località medesima;

Ritenuto che la sopradescritta zona del territorio comunale di Avola presenta requisiti di particolare pregio paesistico dovute alle sue peculiari caratteristiche, legate alla conformazione naturale dei luoghi con un singolare effetto scenografico costituito dalla vasta estensione di una rigogliosa vegetazione, prevalentemente mediterranea, nella quale sono insiti anche alberi di alto fusto, il tutto frutto del lavoro umano, che oltre a rappresentare un prezioso ed insostituibile patrimonio ecologico e naturale, meritevole di essere tutelato forma col mare una oasi di suggestiva bellezza panoramica, godibile da diversi punti di vista soprattutto dalle alture circostanti;

Considerata pertanto l'opportunità di assicurare la salvaguardia dei su rilevati valori paesistici, attraverso un preventivo controllo delle eventuali future costruzioni delle entità volumetriche e altimetriche, nonché nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, in modo che le costruzioni in parola armonizzino con l'ambiente in cui esse andrebbero a sorgere;

Vista la nota n. 5175397 del 10 giugno 1975, con la quale il Ministero della marina mercantile ha manifestato il proprio assenso ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 1497, di vincolare la fascia costiera della zona del territorio comunale di Avola;

Visto l'art. 3 ultimo comma della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico della anzidetta zona, come appresso delimitata.

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona di territorio lungo la strada Avola-Marina di Avola ricadente nel comune di Avola, meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto la cui superficie è così delimitata: a Sud-Est dal mare, a Sud dal torrente Cavuzza o Mammaledi fino ad incontrare la strada comunale Fiumara, ad Ovest prosegue verso Nord lungo il ciglio a valle della strada comunale Fiumara fino all'altezza della trazzera che scende verso mare emarginando il quartiere di largo Sicilia fino allo incrocio con una linea parallela alla via Nizza distante da questa 250 metri per chiudersi a Nord con altra linea ideale tracciata parallelamente al viale Lido e distante da questo m. 250.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 4, della seduta del 14 maggio 1973 della Commissione Provinciale di Siracusa per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 3

Una copia della Gazzetta ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di un

mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti competenti, al Comune di Avola, perchè venga affissa per tre mesi all'Albo comunale di Avola.

Art. 4

Altra copia della suddetta Gazzetta, con la relativa planimetria verrà contemporaneamente depositata presso gli uffici dello stesso comune dove gli interessati potranno prenderne in visione.

La Soprintendenza ai monumenti anzidetta, comunicherà alla Presidenza della Regione la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale medesima.

Palermo, 6 novembre 1975.

BONFIGLIO

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI SIRACUSA

Verbale della Commissione
della seduta del 14 maggio 1973, n. 41

L'anno 1973, il giorno 14 del mese di maggio in Siracusa, nel palazzo della Amministrazione provinciale, in via Malta n. 106, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa, in conformità all'avviso di convocazione dell'8 maggio 1973 protocollo n. 326.

Sono presenti:

- 1) prof. dott. Giuseppe Agnello - presidente;
- 2) arch. prof. Paolo Paolini - Soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale - Catania - vice presidente;
- 3) comm. Raffaele Dierna - presidente dell'Ente provinciale per il turismo - componente;
- 4) on. dott. Giuseppe Denaro - sindaco del Comune di Avola - componente;
- 5) dott. Antonino Pupillo - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali - componente;
- 6) arch. dott. Enzo Fortuna - rappresentante dell'Associazione professionisti ed artisti - componente.

Risulta assente:

- 1) comm. avv. Biagio Bellasai - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori - componente.

Assiste il segretario della Commissione cav. uff. Carmelo Coppa, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Siracusa.

Alle ore 10 il presidente, constatato il numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, dichiara aperta la seduta.

Il presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno: « Proposta di vincolo della zona di terreno a sud-est del Comune di Avola lungo la strada Avola - Marina di Avola ».

Il Soprintendente chiede ed ottiene di parlare. Egli a seguito del sopralluogo nella zona cui è oggetto la seduta è del parere di confermare il vincolo dell'ex verbale n. 38.

Il sindaco di Avola, on. Denaro, è dell'orientamento di stringere il vincolo onde avere la tranquillità per gli insediamenti da inserire nella zona di cui ha tanto bisogno il Comune di Avola.

Comm. Dierna - presidente dell'Ente provinciale per il turismo - E' per la proposta del vincolo per la conservazione della zona verde.

Sindaco di Avola, on. Denaro « Nella riunione precedente si prospettò il problema di ridurre il vincolo (dell'ex verbale n. 38) onde evitare la perdita del finanziamento e facilitare il corso della pratica ».

Soprintendente: « Vincolo non significa divieto assoluto di costruzione; esso fa soltanto obbligo di presentare alla Soprintendenza ai Monumenti, per la preventiva autorizzazione qualsiasi progetto ed opere da intraprendere nella zona vincolata ».

Denaro - Dierna - Fortuna esaminano la planimetria della zona.

Soprintendente: « Il vincolo non pregiudica la costruzione delle case popolari ».

Il sindaco di Avola, dott. Denaro « Fa presente che il verbale della seduta precedente (n. 39 del 18 aprile 1973) è incompleto nella sua formulazione e che non approva ».

Ancora il sindaco di Avola, dott. Denaro. « Il sindaco preliminarmente fa rilevare che nella seduta precedente, dopo che venne concordato e deliberato di revocare il vincolo, di cui al verbale n. 38, per motivi vari ai quali ha accennato anche il sottoscritto, la Commissione ha ripreso in esame ex novo la proposta di richiesta di vincolo avanzata da parte di una ditta interessata e che dopo vari interventi e proposte fra le quali quella del Soprintendente di limitare il vincolo alla parte compresa fra il torrente Cavuzza o Mammaledi, la battigia, la strada comunale Fiumara, la trazzera, la via Miramare fino a 50 metri circa scendendo a sinistra della stessa via e fino a 200 metri dalla battigia stessa per il restante lato verso il viale Lido, è quella del sottoscritto che accetta in linea di massima tale proposta, però limitando il vincolo a oltre 100 metri scendendo a destra parallelamente alla via Miramare, in modo da consentire l'immediato sbocco senza possibili remore che indubbiamente il vincolo frapperà al piano della zona da destinare alla costruzione di alloggi popolari a carattere economico e popolare. Fa presente altresì che venne avanzata in quella sede altra proposta e cioè di limitare il vincolo alla parte sopraddetta secondo i confini su richiamati e a un triangolo isoscele formato da un lato dalla via Miramare scendendo a destra, l'altro lato cateto m. 100 e l'ipotenusa a chiusura dei due lati allo spigolo verso il mare in prolungamento retto con la trazzera. Fa rilevare altresì a questo punto, che aveva chiesto il permesso di poter telefonare ai tecnici del Comune di Avola per avere il loro parere; rientrando in aula si è discusso ancora sull'argomento e concordemente la Commissione, accogliendo la proposta del sottoscritto, ha sospeso i lavori precedenti per recarsi sul posto per meglio visualizzare lo stato di fatto prima di adottare ulteriori soluzioni ».

Soprintendente: « A questo punto il Soprintendente fa presente che le formulazioni cui fa cenno il sindaco di Avola circa la possibilità di limitare il più possibile la estensione della zona da sottoporre eventualmente a vincolo, vanno messe in relazione alla necessità della Commissione di conoscere le concrete preoccupazioni dell'Amministrazione comunale in rapporto a problemi contingenti derivanti dai programmi insediativi in atto per l'edilizia economica popolare. In quella sede tuttavia, poichè la disponibilità dimostrata dalla Commissione in rapporto alle richieste del sindaco non era appoggiata da concrete valutazioni obiettive dello stato dei luoghi circa la dislocazione del sito destinato ai predetti insediamenti, nel quadro del contesto generale della zona e allo scopo di rimozione della commissione. Su invito del presidente della commissione, venne ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore ricognizione dei luoghi ».

Presidente dell'Ente provinciale turismo, comm. Dierna: « Dichiaro che non essendo stato presente nella precedente riunione per la quale ha esposto il sindaco di Avola dott. Denaro, le sue osservazioni, non può esprimere alcuna affermazione in proposito, ma ha ascoltato i membri che erano presenti alla precedente riunione, che hanno dichiarato in mia presenza che in quella riunione non furono adottate delle proposte ma che si trattava di ipotesi formulate preliminarmente alla riunione della commissione. Su invito del presidente della commissione, ricevuto ai sensi di legge, si è recato per ben due volte ad Avola per l'esame e il riesame dei luoghi; eppure, essendo sensibile per i problemi della collettività, ritiene

che non sia necessario, per costruire un bene, distruggerne un'altro che porterebbe un grave e permanente pregiudizio e pertanto si dichiara favorevole al vincolo proposto nei limiti della planimetria che sarà alligata agli atti, nella quale sono stati segnati i suddetti limiti ».

Sindaco del comune di Avola, on. Denaro: « Contesto quanto dichiarato da parte del Soprintendente in merito alla mancanza delle concrete obiettive valutazioni per cui nella discussione precedente si parlava soltanto di ipotesi e non di proposte concrete, in quantochè lo stesso Soprintendente era documentato non soltanto con delle planimetrie esibite in Commissione delle quali una del precedente vincolo revocato e sulla quale sono stati disegnati di proprio pugno le varie proposte, ma bensì di una documentazione fotografica riprodotte l'agrumeto della ditta Santuccio con annesso caseggiato relativamente alla parte proposta per il vincolo e limitata dai confini precedentemente richiamati. Motivo per cui era perfettamente inutile ritornare sul posto a rivedere i locali se l'obiettivo era quello di riconfermare in toto il vincolo; con questo concordo perfettamente con il comm. Dierna quando dice che è già stato ad Avola assieme a tutta la Commissione sul posto a visitare i luoghi prima di porre il vincolo. Per quanto riguarda la tipologia edilizia, la superficie, la densità, il volume e la popolazione da insediare in quella zona secondo il piano approvato dal Comune e trasmessi a suo tempo allo Assessorato sviluppo economico, fa presente che l'altezza massima dei fabbricati è stata stabilita in m. 8,20 (2 p.f.), zona residenziale semi-intensiva, densità territoriale media del comprensorio 1,59 mc/mq.; quella fondiaria è di 2,36 mc.pq e la popolazione di circa 597 abitanti, considerato un valore medio di mc. 100 per abitanti. La richiesta formulata a nome del comune di Avola era quella di porre il vincolo su quella parte del terreno di proprietà dei signori Santuccio dove esistono il caseggiato, il pozzo e le attrezzature relative e lasciare libera quell'altra parte del terreno la distante via Miramare, come sopra indicata, per consentire subito la costruzione delle case popolari, per le quali il Comune ha avuto uno stanziamento di L. 1.500.000.000 circa. Per questi motivi, riservandosi con successiva memoria scritta di meglio documentare la formale richiesta che avanza di rinvio della proposta di vincolo, fa presente che, nel caso in cui la Commissione volesse deliberare in tal senso contro la volontà e il parere espresso del sottoscritto, a nome dell'Amministrazione comunale di Avola, si avvarrà di ogni mezzo consentito dalla legge per impugnare tale decisione. Fa presente altresì che, in ogni caso, sarebbe opportuna la presenza dei componenti della stessa commissione ora assenti, presenti nella precedente riunione ».

Soprintendente. « Il Soprintendente chiarisce che il vincolo paesaggistico non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta solo l'obbligo di sottoporre i progetti all'esame della Soprintendenza ai monumenti. Il Soprintendente esprime altresì il parere sul fatto che la commissione, essendo legalmente valida, è in grado di deliberare ».

Il Presidente prof. Agnello mette ai voti la proposta di rinvio avanzata dal Sindaco, che viene respinta dalla Commissione con il solo voto favorevole del sindaco di Avola.

Il Presidente prega il Soprintendente di formulare la proposta di vincolo di tutta la zona di verde di Avola, estendentesi lungo il settore costiero che è tra la città e il mare e costituisce l'ultima fascia di verde: macchia tipicamente mediterranea di agrumeti secolari che rappresenta un prezioso ed insostituibile patrimonio naturale meritevole di essere tutelato in quanto l'estensione della rigogliosa vegetazione costituisce nel suo insieme un quadro di suggestiva bellezza panoramica godibile da diversi punti di vista in cui sono chiaramente rilevabili le caratteristiche di cui all'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357.

Detta zona è delimitata a sud-est dal mare, a sud dal torrente Cavuzza o Mammaledi fino ad incontrare la strada comunale Fiumara; ad ovest il limite dal vincolo prosegue verso nord lungo il ciglio a valle della strada comunale Fiumara fino all'altezza della trazzera che scende verso mare emarginando il quartiere di Largo Sicilia fino all'incrocio con una linea ideale parallela alla via Nizza distante da questa 250 metri per chiudersi a nord con altra linea ideale tracciata parallelamente al Viale Lido e distante da questo m. 250.

La proposta viene messa ai voti. Votano a favore: Agnello Paolini, Dierna, Pupillo e Fortuna.

Sindaco di Avola, on. Denaro. - « Il sindaco di Avola dichiara di votare contro, prima perchè aveva avanzata richiesta di rinvio per avere la possibilità di dimostrare fatti e circostanze che potevano indurre la Commissione a ridurre la estensione del vincolo e poi perchè non è vero che su tutta la estensione così come è stata delimitata la zona di vincolo, esistono quei rigogliosi giardini secolari. Si riserva comunque d'impugnare la decisione odierna in ogni istanza e intanto chiede che la pianta pianimetrica di cui alla proposta del precedente vincolo con indicazioni a matita riportate, faccia parte integrante del verbale ».

Esaurita la discussione la seduta è tolta alle ore 12,50 e si è redatto il presente verbale.

Il Presidente: *Prof. Dott. Giuseppe Agnello*

(2015)

INDUSTRIA E COMMERCIO

DECRETO 13 dicembre 1975.

Sospensione della chiusura infrasettimanale dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio nel territorio della Regione per il periodo 15 dicembre 1975-3 gennaio 1976.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 558;

Vista la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30;

Visti i propri DD.AA. n. 270 del 18 maggio 1972, n. 757 e 758 del 13 luglio 1973 e n. 28 del 14 febbraio 1974, con i quali è stata determinata la chiusura infrasettimanale di mezza giornata dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

Vista l'istanza in data 25 novembre 1975 con la quale la Federazione reg.le dei commercianti della Sicilia chiede, tra l'altro, la sospensione della chiusura infrasettimanale per il periodo delle festività natalizie e precisamente dal 15 dicembre 1975 al 3 gennaio 1976;

Visto l'art. 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 558, che prevede la possibilità di sospendere nel periodo delle festività natalizie e di di altre festività tipicamente locali, la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura infrasettimanale;

Visto l'art. 10 della legge regionale n. 30;

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza citata;

Decreta

Art. 1

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e dell'art. 10 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, è sospesa in tutto il territorio della Regione siciliana, limitatamente al periodo 15 dicembre 1975 - 3 gennaio 1976, la chiusura infrasettimanale dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio disposta con i decreti assessoriali citati nelle premesse.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 dicembre 1975.

SALADINO

(2016)

LAVORO E COOPERAZIONE

DECRETO 28 agosto 1975.

Nomina della Commissione comunale di collocamento di Tremestieri Etneo.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO E LA COOPERAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 52 del 27 dicembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 539-70 Coll. del 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1970, reg. n. 3, foglio n. 296, con il quale viene nominata la Commissione comunale di collocamento di Tremestieri Etneo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52 del 27 dicembre 1969, occorre provvedere alla dichiarazione di decadenza della predetta Commissione e alla sua ricostituzione;

Decreta

Art. 1

La Commissione comunale di collocamento di Tremestieri Etneo meglio specificata nelle premesse, è dichiarata decaduta.

Art. 2

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di tre anni viene ricostituita la Commissione comunale di collocamento di cui all'art. 1, composta come segue:

1) Prestifilippo Giuseppe, nato a Leonforte il 6 aprile 1910, residente a Tremestieri Etneo via Comm. Vito Scalia, 20;

2) Caruso Giuseppe, nato a Tremestieri Etneo il 28 agosto 1914 ed ivi residente nella via P. Mascagni, 16;

3) Tusa Vincenzo, nato a Mistretta il 24 aprile 1918 e residente a Tremestieri Etneo via Annunziata, 31;

4) Di Salvo Natale, nato a Tremestieri Etneo il 2 febbraio 1933 ed ivi residente nella via Cavaliere, 12;

5) Fisichella Concetto, nato a Tremestieri Etneo il 19 settembre 1930 ed ivi residente via Trieste, 8;

6) D'Urso Antonino, nato a Tremestieri Etneo il 4 gennaio 1944 ed ivi residente, via Etnea, 495;

7) Guglielmino Venerando, nato a Tremestieri Etneo il 19 aprile 1944 ed ivi residente c/o Federazione provinciale Coltivatori diretti;

8) Rapisarda Domenico, nato a Tremestieri Etneo il 10 febbraio 1928 e residente a Catania, piazza Lincoln, 1;

9) dirigente sezione comunale pro-tempore - segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 agosto 1975.

D'ACQUISTO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Assessorato lavoro e cooperazione - addì 19 settembre 1975. Reg. n. 2, foglio n. 160.

(2017)